

Comune di Casole d'Elsa



**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 14.11.2022

SOMMARIO

Articolo 1	3
<i>Oggetto del Regolamento</i>	3
Articolo 2	3
<i>Istituzione e presupposto dell'imposta</i>	3
Articolo 3	3
<i>Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari</i>	3
Articolo 4	3
<i>Misura dell'imposta</i>	3
Articolo 5	4
<i>Esenzioni e riduzioni</i>	4
Articolo 6	4
<i>Versamento dell'imposta</i>	4
Articolo 7	5
<i>Obblighi dei gestori delle strutture ricettive</i>	5
Articolo 8	5
<i>Gestione dell'imposta di soggiorno tramite convenzioni con portali telematici e/o piattaforme on line.</i>	5
Articolo 9	6
<i>Controllo e accertamento dell'imposta</i>	6
Articolo 10	6
<i>Sanzioni</i>	6
Articolo 11	6
<i>Riscossione coattiva</i>	6
Articolo 12	6
<i>Rimborsi</i>	6
Articolo 13	7
<i>Contenzioso</i>	7
Articolo 14	7
<i>Funzionario Responsabile dell'imposta</i>	7
Articolo 15	7
<i>Meccanismi di consultazione con gli operatori</i>	7
Articolo 16	7
<i>Disposizioni finali</i>	7
Articolo 17	7
<i>Norme abrogate</i>	7
Articolo 18	8
<i>Efficacia del Regolamento</i>	8

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dell'articolo n. 52 del D. Lgs n° 446/97 , per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto legislativo 23/2011.
2. Nel Regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicate nei casi di inadempimento.

Articolo 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno é istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 Decreto Legislativo 14 Marzo 2011 n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi previsti nel bilancio di previsione del Comune di Casole d'Elsa per il miglioramento delle politiche turistiche, per incrementare lo sviluppo del settore, per la promozione del territorio, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno
3. L'imposta è dovuta da ciascuna persona per ogni notte di soggiorno nelle strutture ricettive di cui alla legge regionale del turismo, nonché negli immobili destinati alla locazione breve di cui all'art. 4 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n.50 ubicate nel territorio del Comune di Casole d'Elsa.

Articolo 3

Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti non residenti nel Comune di Casole d'Elsa che pernottano nelle strutture ricettive di cui alla legge regionale del turismo, nonché negli immobili destinati alla locazione breve di cui all'art. 4 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n.50 del territorio comunale.
2. Il soggetto passivo dell'imposta è colui che soggiorna nella struttura. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta e risponde direttamente del corretto e integrale riversamento della stessa al Comune di Casole d'Elsa.
3. I soggetti cui competono gli adempimenti inerenti l'imposta di soggiorno sono: il gestore delle strutture ricettive di cui all'art.2 co.4, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art.4 co.5-ter del DL 50/2017 convertito nella L.96/2017, il responsabile del versamento dell' imposta individuato come il soggetto che esercita attività di intermediazione, anche mediante i portali telematici e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4 co.5-bis del DL 50/2017 convertito nella L.96/2017.

Articolo 4

Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita annualmente con provvedimento della Giunta Comunale entro i termini

di approvazione del bilancio di previsione. Qualora il provvedimento non venga adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio.

2. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per il settore alberghiero la misura è definita in rapporto alla loro classificazione articolata in "stelle" Per il settore extralberghiero e gli agriturismi la misura della tariffa sarà unica in quanto la classificazione delle "spighe" non identificano i vari livelli di confort e qualità.

3. La misura della imposta ed il numero dei giorni per i quali spetta sono determinati annualmente dalla Giunta comunale secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.

Articolo 5

Esenzioni e riduzioni

1. Sono esenti dal pagamento della tassa di soggiorno:

- a) I minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
- b) I soggetti che assistono i degenti ricoverati presso le strutture sociosanitarie del territorio;
- c) I soggetti che soggiornano in base a provvedimenti delle autorità pubbliche;
- d) I residenti nel Comune di Casole d'Elsa;
- e) Il personale dipendente delle strutture ricettive;
- f) Gli autisti, guide e accompagnatori turistici al seguito della comitiva;
- g) Casistiche individuate dalla Giunta Comunale di particolare rilevanza sociale;
- h) I soggetti che soggiornano sul territorio per motivi di lavoro;
- i) I gruppi scolastici ed i loro accompagnatori che soggiornano sul territorio nel mese di Aprile.

2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma lettere b), c), d), e) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una attestazione resa in base agli artt. 46 e 47 D.P.R. 445 del 2000 e successive modifiche.

3. Sono soggetti alla riduzione del 20% della tariffa di riferimento i gruppi superiori alle 12 persone.

Articolo 6

Versamento dell'imposta

1. I soggetti che soggiornano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.

2. Il gestore della struttura ricettiva e della locazione turistica/breve effettua il versamento al Comune di

Casole d'Elsa dell'imposta di soggiorno dovuta quadrimestralmente entro il giorno 15 dei mesi di maggio, settembre e gennaio, con le seguenti modalità:

- a) Mediante bonifico bancario sul conto della Tesoreria Comunale
- b) Mediante pagamento diretto presso la Tesoreria Comunale
- c) Pagamento tramite POS presso gli Uffici Comunali.

Articolo 7

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive e della locazione turistica/breve ubicate nel Comune di Casole d'Elsa, sono tenuti ad informare, in appositi spazi e con cartelli informativi forniti dall'Amministrazione Comunale, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno. Sono altresì tenuti a tale informazione qualunque sia il canale utilizzato dalla struttura per pubblicizzarsi, compresi tutti i siti web e portali/piattaforme online.
2. I gestori hanno l'obbligo di dichiarare all'Ente il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura, il relativo periodo di permanenza, il numero degli esenti in base all'art. 5 del presente regolamento e gli estremi del versamento dell'imposta.
3. Per la trasmissione dei dati di cui al comma precedente, a partire dal 01/01/2018, dovrà essere usato il servizio via Web, già in uso alle strutture ricettive per l'invio dei dati statistici. Il servizio non ha alcun onere finanziario né per il Comune né per gli operatori.

Articolo 8

Gestione dell'imposta di soggiorno tramite convenzioni con portali telematici e/o piattaforme on line.

1. I soggetti che gestiscono portali telematici e/o piattaforme on line cui è demandato il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive anche mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare e incassando o intervenendo nel pagamento dei canoni o corrispettivi, possono stipulare apposite convenzioni con l'Ente per l'incasso e il riversamento dell'imposta di soggiorno. In tali casi, l'imposta di soggiorno deve essere versata dal soggetto passivo (o per suo conto) al momento della prenotazione o contestualmente al pagamento del canone/corrispettivo del soggiorno e comunque prima del check-out.
2. Nei casi di pagamento anticipato dell'imposta da parte del soggetto passivo (ad esempio al momento della prenotazione), il relativo importo è determinato sulla base delle tariffe e dei parametri di calcolo vigenti al momento del pagamento.
3. I portali telematici e/o le piattaforme on line convenzionate si sostituiscono ai soggetti ospitanti nella riscossione e riversamento dell'imposta di soggiorno in qualità di agenti della riscossione e in quanto tali, per i soggiorni prenotati tramite il portale e/o la piattaforma, assumono tutti gli obblighi del gestore previsti all'articolo 6, così come gli altri obblighi stabiliti nella Convenzione in accordo con il Comune. Rimangono a carico delle strutture ricettive e dei gestori gli obblighi di riscossione e riversamento, nonché di rendicontazione con riguardo ai pernottamenti prenotati o offerti al di fuori della piattaforma.
4. Qualora la prenotazione mediante piattaforma on line sia effettuata presso una struttura con pagamento anticipato, il differenziale tra la tariffa corrisposta al momento della prenotazione e quella stabilita dal Comune di Casole d'Elsa dovrà essere pagata dall'ospite durante il suo soggiorno e versata dal responsabile della struttura entro i termini regolamentari.
5. I portali telematici e/o le piattaforme on line applicheranno le esenzioni tramite un processo di rimborso gestito direttamente su richiesta del soggetto esente, con obbligo di rendicontazione all'Ente.
6. Le modalità operative per l'attuazione degli obblighi e per consentire le attività di controllo potranno essere definite con maggiore dettaglio nell'atto convenzionale.

7. I riversamenti dei portali telematici e/o delle piattaforme on line dovranno avvenire mensilmente entro il 15 del mese successivo alla raccolta dell'imposta.

Articolo 9

Controllo e accertamento dell'imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente articolo.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese.
3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162 della legge 27/12/2006 n° 296.

Articolo 10

Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo n. 13 del D. Lgs n°471/97. Al procedimento d'irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli art n. 9 comma 1, primo periodo, e n. 17 del D.Lgs n 472/97.
2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione di cui all'articolo 7 comma 2, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00, ai sensi dell'articolo n. 7 bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000.
3. Fatta salva l'irrogazione della sanzione di cui ai precedenti commi 1 e 2, per le violazioni degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'art 6 si applica un'ulteriore sanzione da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 250,00, ai sensi dell'art n. 7 bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000.
4. La mancata esibizione della documentazione indicata all'art. 7, nonché l'omessa segnalazione dei contribuenti evasori di cui allo stesso articolo 7 comporta l'irrogazione di una sanzione da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 250,00 per ciascun caso.
5. Ai procedimenti d'irrogazione delle sanzioni previste ai commi 2, 3, 4, 5 del presente articolo si applicano le disposizioni della Legge n. 689/1981.

Articolo 11

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate e notificate dall'Amministrazione e dovute all'Ente a titolo d'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termini previsti, sono riscosse coattivamente, secondo la normativa vigente.

Articolo 12

Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione sono riportati nella dichiarazione di cui all'articolo 7 comma 2.

2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a quindici euro.

Articolo 13

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del D. Lgs 31 Dicembre 1992 n. 546.

Articolo 14

Funzionario Responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno è il Responsabile del Servizio Tributi del Comune di Casole d'Elsa.

2. I Funzionario responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta gli atti.

Articolo 15

Meccanismi di consultazione con gli operatori

1. Contestualmente alla approvazione delle tariffe per il primo periodo, la Giunta Comunale, definirà le modalità di costituzione di una commissione consultiva composta da rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e delle categorie di operatori interessati, oltre ad avvalersi, come previsto dalla normativa del Panel di indirizzo costituito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 07.02.2012.

Articolo 16

Disposizioni finali

1. Per particolari esigenze tecniche la Giunta Comunale ha facoltà di modificare i termini previsti dagli artt. 6 e 7 del presente Regolamento.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni legislative in materia, anche sopravvenute, se ed in quanto applicabili oltreché ai regolamenti comunali vigenti.

Articolo 17

Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Articolo 18

Efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal 1° gennaio 2023.